

Argomento	Diritti e tutela legale > Il diritto di voto
Titolo	Il diritto di voto delle persone con disabilità
Descrizione del Servizio	<p>Il diritto di voto è sancito dalla Costituzione italiana. L'articolo 48 infatti afferma che "Il diritto di voto non può essere limitato se non</p> <ul style="list-style-type: none"> ● per incapacità civile o ● per effetto di sentenza penale irrevocabile o ● nei casi di indegnità morale indicati dalla legge" <p>Le condizioni di salute, pertanto, non costituiscono un limite all'esercizio di tale diritto.</p> <p>I cittadini con disabilità che hanno difficoltà o si trovano nell'impossibilità di recarsi alle urne, hanno diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● a farsi assistere da un accompagnatore alle urne; ● a votare in un'altra sezione qualora siano presenti barriere architettoniche nella propria; ● al trasporto gratuito alle urne; ● al voto a domicilio. <p style="text-align: center;">VOTO ASSISTITO - ASSISTENZA DELL'ACCOMPAGNATORE ALLE URNE</p> <p>Secondo la normativa vigente sono da considerarsi "elettori fisicamente impediti" le persone con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● cecità ● amputazione delle mani ● paralisi ● impedimento di analoga gravità <p>Le persone con queste disabilità possono esercitare il diritto di voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore. Non è necessario che l'accompagnatore sia iscritto nella stessa lista elettorale ma è sufficiente che sia iscritto nelle liste di un qualsiasi comune italiano. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore viene apportata un'apposita annotazione dal presidente di seggio nel quale si attesta che egli ha assolto tale compito. Nessun elettore infatti può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una persona con disabilità.</p> <p>Qualora la disabilità non fosse evidente, oppure non sia nota al Presidente di Seggio, per poter procedere con il voto assistito, occorre presentare uno <i>specifico certificato</i> rilasciato da medici designati dalla ASL di residenza. Tale documento deve precisare che la condizione di disabilità impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro.</p> <p>L'elettore con cecità totale può esibire al presidente del seggio come documento probatorio della propria condizione di disabilità, il cosiddetto "libretto di pensione" dal quale si evince la cecità accertata.</p> <p>L'elettore che necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di esercitare autonomamente il proprio voto, non deve presentare alcun certificato.</p>

Gli elettori con le disabilità di cui sopra, per evitare di doversi munire dell'apposito certificato medico ogni volta che sono chiamati ad una consultazione elettorale, possono preventivamente chiedere all'Ufficio elettorale del proprio Comune l'**annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla propria tessera elettorale**, mediante apposizione di apposito simbolo. Tale annotazione consentirà l'ammissione al voto assistito senza ulteriori formalità, anche in occasione di successive consultazioni elettorali. Per ottenere l'annotazione sulla propria tessera elettorale è necessario presentare il certificato medico rilasciato dalla ASL.

VOTARE IN UN'ALTRA SEZIONE QUALORA SIANO PRESENTI BARRIERE ARCHITETTONICHE;

Qualora la **propria sezione elettorale sia inaccessibile** per le proprie condizioni di salute, l'**elettore può votare presso un'altra sezione accessibile del proprio Comune**. L'elettore deve presentare insieme alla tessera elettorale un'attestazione medica da cui risulti la capacità gravemente ridotta o l'impossibilità di deambulazione. Può essere utilizzata anche un'attestazione rilasciata in precedenza per altri scopi.

TRASPORTO GRATUITO ALLE URNE

Al fine di agevolare l'esercizio di voto agli elettori con disabilità che non possono usufruire di un mezzo di trasporto (proprio o altrui), **i Comuni devono assicurare un servizio di trasporto pubblico** in modo da garantire il raggiungimento del seggio elettorale dalla propria abitazione.

VOTO A DOMICILIO

È ammessa la possibilità di voto a domicilio esclusivamente per:

- le *persone che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;*
- le persone che pur non dipendendo da un macchinario, vivono una *condizione di salute che rende impossibile l'allontanamento dalla propria dimora.*

Per poter votare a domicilio tali persone devono chiedere all'ASL, non prima di 45 giorni dalla consultazione elettorale, una apposita certificazione che attesti la propria condizione.

Successivamente l'elettore deve presentare al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto la richiesta di votazione presso la propria dimora allegando una dichiarazione in carta libera che contenga:

- l'attestazione della volontà di esprimere il voto presso la propria dimora
- l'indicazione dell'indirizzo completo,
- la certificazione rilasciata dal medico incaricato dall'ASL.

La domanda del voto a domicilio va presentata al Sindaco del proprio comune in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno precedente la data della votazione.

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui sono aperti i seggi dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora l'elettore con disabilità.

	<p>Alle operazioni presenza uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, accompagnato dal segretario.</p> <p>Al voto a domicilio possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.</p> <p>Il presidente deve sempre assicurare la libertà e la segretezza del voto.</p> <p>Il voto a domicilio è ammesso in <i>occasione</i> delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei Presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei Presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei Sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio per cui è elettore</p> <p style="text-align: center;">VOTO IN OSPEDALE</p> <p>Gli elettori ricoverati possono votare in ospedale. Sono allestiti all'interno dell'Ospedale due seggi elettorali destinati alle persone ricoverate che non possono essere dimesse. Per esercitare il proprio diritto di voto occorre, oltre alla scheda elettorale ed il documento di identità, l'autorizzazione del Comune.</p>
Requisiti	Vedi "Descrizione".
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	<p style="text-align: center;">PER RICHIEDERE LE CERTIFICAZIONI MEDICHE DELLA ASL</p> <p>Servizio di Medicina Legale Spoleto</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sede: Via San Carlo, 1 ● Telefono: 0743 210731 - 0743 210725 ● Orari: lunedì e mercoledì dalle 09.00 alle 11.00 <p style="text-align: center;">PER RICHIEDERE L'ANNOTAZIONE PERMANENTE DEL DIRITTO DI VOTO ASSISTITO</p> <p>Ufficio Elettorale Comune di Spoleto</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sede: Piazza del Comune, 1 ● Telefono: 0743 218722 ● E-Mail: elena.antonini@comune.spoleto.pg.it ufficio.elettorale@comune.spoleto.pg.it ● Orari: dal lunedì al giovedì dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00 e il venerdì dalle 09.30 alle 12.00
Documentazione	Vedi "Descrizione"
Procedura	Vedi "Descrizione"
Fonti Normative	<ul style="list-style-type: none"> ● Legge n. 46/2009, "Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione". ● Legge n. 22/2006, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche"

	<ul style="list-style-type: none">● Legge n. 17/2003, “Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità”.● Legge n. 104/1992, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”● Legge n. 15/1991, “Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti”.● Decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, “Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati”
Altre informazioni	
Data	11.06.2025